

DELIBERA DI GIUNTA N. 89 DEL 19.12.2019

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE - ART.24 DECRETO LEGISLATIVO N.175/2016. AGGIORNAMENTO.

La Giunta camerale,

premesso che

la Camera di commercio di Taranto, con deliberazione n.11 del 27.3.2015, ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali previsto dall'art. 1, comma 611 e seguenti della legge n.190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015);

il piano è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti con nota n.30569 del 29.6.2015;

successivamente, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art.1, comma 612, della citata legge n.190/2014, la Giunta camerale, con deliberazione n. 9 del 31.3.2016, ha approvato la Relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, anch'essa pubblicata sul sito camerale e trasmessa alla Corte dei Conti;

in attuazione della legge delega n.124 del 7.8.2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche (c.d. legge Madia), è stato emanato il D.Lgs. n. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSP), entrato in vigore il 23.9.2016 e successivamente modificato con d. lgs. n.100/2017, con l'obiettivo di evitare forme di abuso dello strumento societario, tutelare la concorrenza e il mercato e ridurre drasticamente i costi degli enti pubblici;

in sede di prima applicazione, l'art. 24 del citato D.lgs. n.175/2016 ha previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, in continuità con il piano operativo di razionalizzazione già adottato il 27.3.2015, del quale ha rappresentato un aggiornamento;

in ottemperanza a tale obbligo, l'Ente camerale ha provveduto, con delibera della Giunta camerale n.77 del 28.9.2017, ad effettuare la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti dalla norma ai fini del loro legittimo mantenimento;

tale ricognizione ha riguardato tutte le partecipazioni possedute dalla Camera di commercio, sia dirette sia indirette, che sono state classificate sulla base della verifica, in capo a ciascuna società partecipata, della sussistenza delle condizioni dettate dal TUSP per il mantenimento della partecipazione medesima, ovvero per la eventuale razionalizzazione, fusione o scioglimento della stessa, in caso di rilievo delle seguenti criticità (art.20, comma 2, d.lgs.175/2016):

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (finalità istituzionali);
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (a decorrere dal triennio 2017-2019, mentre tale soglia è pari a 500 mila euro per i trienni 2015-2017 e 2016-2018);
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento ovvero necessità di aggregazione.

l'esito della revisione oltre ad essere stato pubblicato sul sito istituzionale camerale, è stato trasmesso, con nota n.47257 del 30.10.2017, alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti ed alla competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché, ai sensi dell'art.17, d.l. 24.6.2014, n.90, gli stessi dati sono stati comunicati al MEF tramite l'applicativo "Partecipazioni" del "Portale Tesoro" del Ministero Economia e Finanze.

l'art. 20 del T.U.S.P. ha, altresì, introdotto nell'ordinamento una procedura di carattere ordinario che le Amministrazioni pubbliche sono chiamate ad attivare, nella gestione delle società partecipate, con cadenza annuale a partire dal 2018 (entro il 31.12), con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

con l'entrata a regime della normativa sulle partecipate pubbliche, quindi, le Amministrazioni sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al citato art.20, comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

lo stesso provvedimento dovrà anche contenere lo stato di attuazione delle misure di revisione straordinaria adottate ai sensi dell'art.24 del TUSP;

l'Amministrazione, pertanto, con deliberazione della Giunta camerale n.113 del 14.12.2018, procedeva alle suddette verifiche rilevando la sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, dando atto, altresì, dell'attuazione delle misure di razionalizzazione precedentemente adottate, confermando le decisioni assunte con la delibera n.77 del 28.9.2017;

- considerato che, a norma del richiamato art. 20 e dell'art.26, comma 11, del d.lgs n. 175/2016,
 è quindi obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018:
- visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegata "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Taranto ai sensi dell'art.20 comma 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e analisi

- dell'assetto complessivo ai sensi dell'art.20, comma 1", unitamente all'insieme delle schede di rilevazione predisposte per ciascuna partecipazione posseduta;
- letto l'art. 1, comma 723, della legge n. 145/2018, che ha inserito, nell'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis, a norma del quale "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione", nonché il successivo comma 724, che all'art. 26 del TUSP ha introdotto il comma 6-bis, secondo cui "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6" (vale a dire alle società costituite per la gestione dei Gruppi di Azione Locale GAL);
- vista la legge 29.12.1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni;
- visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della predetta legge che prevede che "per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico";
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- visto il programma pluriennale della Camera di commercio di Taranto approvato dal Consiglio con deliberazione n.21 del 27.10.2016;
- richiamata la precedente deliberazione n.77 del 28.9.2017 recante la revisione straordinaria delle partecipazioni camerali ex art.24 d.lgs. 175/2016;
- esaminate le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di commercio di Taranto alla data di approvazione del presente provvedimento, come rappresentate e descritte nel relazione tecnica agli atti e nelle singole schede redatte per ciascuna società e preso atto dello stato di attuazione della revisione straordinaria di cui innanzi;
- ritenuto di confermare tutte le determinazioni assunte nel citato provvedimento ricognitivo straordinario attesa la permanenza, in capo alle partecipazioni da mantenere, dei requisiti richiesti dal d.lgs. 175/2016, nonché, in riferimento alle partecipazioni da dismettere, dei presupposti per la loro dismissione, salvo rideterminazioni indotte da variazioni degli indirizzi strategici e/o dei compiti istituzionali assegnati all'Ente;
- considerato che le partecipazioni indirette non rivestono un ruolo strategico essendo rappresentate da quote del tutto insignificanti;
- visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- visto lo Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.21 del 30.07.1998 e successive modifiche e integrazioni;

- considerato in particolare il combinato disposto dell'art.1, commi 2 e 3, dell'art.4, del richiamato D.Lgs. n.165/2001 e degli artt.23, 26 e 54 del citato Statuto camerale;
- atteso che la disciplina della fattispecie concreta innanzi rappresentata attiene alle funzioni attribuite alla Giunta camerale, cui compete pertanto l'adozione della presente deliberazione;
- preso atto del visto apposto dal Segretario generale f.f. sulla proposta del presente provvedimento;
- ritenuto di dover deliberare in proposito;
- presenti e votanti n.7 componenti;
- a voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
- di approvare l'allegata "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Taranto ai sensi dell'art.20 comma 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e analisi dell'assetto complessivo ai sensi dell'art.20, comma 1", ed i relativi allegati, di cui costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare le decisioni assunte nel Piano di razionalizzazione straordinaria, approvato con la precedente delibera n.77 del 28.9.2017;
- di prendere atto dell'avvenuta dismissione delle partecipazioni nelle società Interfidi S.c.a.r.l.,
 C.A.T. Sistema Impresa S.c.a r.l., C.A.T. Sviluppo Impresa S.r.l. e Tecnoborsa S.c.p.a., in attuazione del Piano straordinario di razionalizzazione adottato con la precedente deliberazione n. n.77 del 28.9.2017;
- di inviare la presente deliberazione e la Relazione allegata alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, al Ministero dello Sviluppo Economico nonché alla Struttura di cui all'art.15, comma 1, d.lgs.175/2016;
- di pubblicare la "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Taranto ai sensi dell'art.20 comma 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e analisi dell'assetto complessivo ai sensi dell'art.20, comma 1", allegata alla presente deliberazione, sul sito Camerale nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE